

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

4^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

24° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 18 GIUGNO 1980

(Antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente GIUST

INDICE

Disegni di legge in sede deliberante

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (257-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE Pag. 231, 233, 238 e *passim*
BOLDRINI (PCI) 237, 242, 244
CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 237, 238, 240 e *passim*
DELLA PORTA (DC), *relatore alla Commissione* 232, 233, 237 e *passim*
DE ZAN (DC) 235, 236, 240 e *passim*
MARGOTTO (PCI) 233, 234, 241 e *passim*
ORIANA (DC) 233, 237
PASTI (Sin. Ind.) 234, 235, 243
PASTORINO (DC) 235, 240, 244
TOLOMELLI (PCI) 236, 237, 238 e *passim*

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE 244
CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa* 244

I lavori hanno inizio alle ore 10,25.

DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

« Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri » (257-B), approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati
(Discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Poichè sono trascorsi i termini regolamentari senza che la 1^a Commissione abbia espresso il suo parere, ai sensi dell'articolo 39, secondo comma, del Regolamento possiamo procedere alla discussione del disegno di legge.

Prego pertanto il senatore Della Porta di riferire alla Commissione sulle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati.

DELLA PORTA, *relatore alla Commissione*. Onorevole Presidente, onorevole Sottosegretario, onorevoli senatori, il disegno di legge n. 257 è stato approvato dal Senato, favorevoli tutti i Gruppi politici, nella seduta del 27 novembre 1979 ed è quindi passato all'esame della Commissione difesa della Camera dei deputati che lo ha approvato, con modificazioni, il 6 febbraio 1980.

Tali modificazioni non sono tutte, a mio avviso, di grande importanza tranne due sulle quali desidero richiamare l'attenzione degli onorevoli colleghi.

Mi riferisco, in primo luogo, alla modifica che ha eliminato all'articolo 3, per l'ammissione alla Scuola sottufficiali carabinieri, il titolo di « idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma » — approvato dal Senato — sostituendolo con quello della mancanza dei « comportamenti di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, » nonchè di « procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso ».

Debbo dire francamente che la sostituzione della dizione da noi approvata con quella voluta dalla Camera mi pare riduttiva ai fini della serietà e della sicurezza degli arruolamenti. La legge n. 382 — i commissari lo sanno meglio di me — è una legge di principi che disciplina e regola il comportamento (diritti e doveri) dei militari e si riferisce, in massima parte, ai militari di leva chiamati ad espletare il proprio servizio al momento della chiamata alle armi. Non vedo dunque come il richiamo che se ne fa nella modifica voluta dalla Camera possa sostituirsi a quanto disposto, dopo attento esame, dal Senato nel corso della prima discussione del provvedimento.

Perchè il Senato ha approvato quel testo? Le considerazioni sono state molteplici, non ultima quella che sovente molti giovani — che pure apparentemente non lavorano — conducono un tenore di vita superiore alle proprie possibilità senza, peraltro, che le autorità possano intervenire in quanto non sono in possesso o dispongono di prove tali da mettere fine a situazioni, a volte, addirittura scandalose.

Ebbene, in questi casi come potrebbe applicarsi validamente — come voluto dalla Camera — la disposizione che « non abbiano procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso » ai fini dell'arruolamento dei sottufficiali nell'Arma dei carabinieri per i quali dobbiamo avere tutte le garanzie possibili onde evitare pericolose infiltrazioni? Come si fa ad arruolare con leggerezza elementi che, nella vita civile, hanno tenuto comportamenti tutt'altro che morali e civili?

Ribadisco dunque che, a mio avviso, la modifica apportata dalla Camera all'articolo 3 costituisce un passo indietro rispetto a quanto si dovrebbe fare e che il Senato, con molto senso di responsabilità, ha già fatto.

Non dimentichiamo, onorevoli senatori, che l'Arma dei carabinieri è da tutti ritenuta presidio delle libere istituzioni democratiche, è quella che tutela la libertà di tutti e, pertanto, merita la più attenta considerazione sotto il profilo di cui al provvedimento in esame.

Certamente la Commissione difesa della Camera avrà avuto le sue buone ragioni per approvare la modifica della quale discutiamo — che peraltro io non condivido, ripeto — ma da parte nostra non dobbiamo sottovalutare le ragioni di sicurezza che ci hanno in precedenza indotto ad approvare l'originaria dizione dell'articolo 3: l'Arma dei carabinieri, per l'arruolamento dei propri sottufficiali (che potrebbero essere destinati, ovviamente, ad essere comandanti di stazioni dei carabinieri e ad essere al centro di momenti operativi), deve essere messa in condizione di reclutare giovani dei quali, sotto il profilo morale, non si possa dire assolutamente nulla.

Si tratta dunque di adottare quelle cautele atte ad evitare pericolose infiltrazioni e, ripeto, a questo proposito le garanzie non ci sono offerte dalle norme della legge numero 382 del 1978, bensì dai requisiti di idoneità morale e civile dimostrati dai giovani che si arruolano nell'Arma dei carabinieri.

Quante volte ci troviamo di fronte ad episodi di violenza, di crudeltà e si scopre che il giovane autore di quei fatti è incensurato? Quante volte l'ala del destino o il caso

4^a COMMISSIONE24^o RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

dimostrano che il colpevole è la persona meno sospettabile alla quale, ripeto, non si pensava in quanto incensurata?

Cosa vogliamo fare dunque: far correre all'Arma dei carabinieri un pericolo di questo genere? Personalmente, non mi sento di esporre l'Arma ad un tale rischio e propongo, senza dilungarmi ulteriormente sull'argomento, perchè ognuno dei commissari è in grado meglio di me di valutare la situazione, di ripristinare all'articolo 3 il testo approvato dal Senato.

Altre modifiche la Camera ha introdotto all'articolo 9, in particolare al terz'ultimo comma, laddove ha approvato la dizione: « Il corso annuale allievi sottufficiali dell'Arma dei carabinieri si svolge secondo programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma. Conseguono l'idoneità per la nomina a vicebrigadiere gli allievi sottufficiali che superino gli esami finali. Gli allievi che non superano i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto e sono ammessi a presentarsi agli esami finali del corso successivo », mentre il Senato aveva stabilito che: « Gli allievi che non superano i predetti esami non possono ripetere il corso e vengono restituiti al normale servizio di istituto ».

Mi dichiaro contrario anche a tale modifica in quanto non reputo giusto che un allievo sottufficiale che non abbia superato gli esami finali e sia stato restituito al normale servizio di istituto possa ripresentarsi agli esami finali del corso successivo quasi in veste di privatista!

Anche in questo caso, pertanto, la mia proposta è di ripristinare il testo approvato dal Senato pur rimettendomi, comunque, alle decisioni della Commissione.

P R E S I D E N T E . Ringrazio il relatore, e vorrei a mia volta far presente, dopo le attente osservazioni da lui svolte, che il riferimento alla legge 11 luglio 1978, n. 382, di cui alla modifica apportata dalla Camera dei deputati all'articolo 3, mi sembra piuttosto vago ed impreciso, tenuto conto della complessità della normativa dettata dalla legge stessa sui principi della disciplina militare. In particolare, ritengo che si dovreb-

be per lo meno far riferimento preciso all'articolo 17 della legge n. 382 che, per lo appunto, tratta dell'argomento che ci interessa.

Dichiaro aperta la discussione generale.

O R I A N A . Chiedo scusa, ma in effetti non riesco nemmeno a rendermi conto di come si possa, per un argomento di questo genere, richiamare la legge n. 382: me la sono letta tutta, ma in essa non ho trovato alcun punto che parli di requisiti particolari, di comportamenti ai quali un militare si debba uniformare. È quindi come citare una legge completamente diversa.

Si può invece capire la frase che « non abbiano procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso »: una frase un po' più oggettiva, con un riferimento esatto. In effetti però è stato già detto dal relatore Della Porta quanto una cosa del genere possa anche lasciare adito a delle scappatoie, per cui si può apparire incensurati ed essere in realtà un rapinatore o qualcosa di simile!

Credo che la cosa giusta sia quella di darle all'Arma, essendo questa un corpo tutto speciale e particolare, una possibilità di entrare in possesso di qualche notizia caratteriologica un po' più precisa di quanto non si faccia in un normale concorso di Stato.

Il punto comunque, ripeto, è questo: mi sono riletto tutta la legge n. 382, e non riesco a capire cosa c'entri con questo fatto, dato che non vi si parla di comportamenti ai quali, del resto, chi non è ancora militare non si è ancora uniformato. Credo addirittura che continuiamo a citare la legge n. 382, come è venuto un po' di moda, perchè è una bella legge, dai molti meriti, ma — in questo modo — finendo col nuocere proprio a questa, che è invece una legge ad alto livello, con delle sue caratteristiche molto importanti.

M A R G O T T O . Credo sia necessario ricordare che in sede di approvazione del presente disegno di legge, nell'Aula del Senato, il voto del nostro Gruppo è stato un voto a favore, motivato con l'urgenza e la importanza del provvedimento e l'attesa che

era nell'Arma dei carabinieri. Abbiamo cioè voluto dimostrare una sensibilità, pur avendo in mente alcune osservazioni, per cui abbiamo raccomandato al Governo di volersi fare carico di presentare su questa materia normative più organiche, che affrontassero i problemi dell'Arma.

La Camera ci restituisce ora il provvedimento con alcune modifiche. Io stesso mi sono preoccupato di valutarle, e devo dire che non sarei così drastico a proposito della modifica all'articolo 3. Certo, le preoccupazioni possono avere una loro validità, nel senso che l'Arma dei carabinieri richiede nella selezione un certo rigore; a me pare tuttavia che le modifiche intendano cogliere una esigenza di apertura anche in rapporto a certi concetti che, bene o male, sono contenuti nella legge n. 382; il concetto di disciplina, cioè, è forse un concetto che si basa su comportamenti, su regole più mature di compartecipazione, oltre che su doveri e diritti, per cui la eventuale preoccupazione di non avere queste garanzie per quanto riguarda i requisiti potrebbe essere proposta — e a me pare che lo sia — da quelle che sono le regole interne.

Certo, a noi sembrano insufficienti gli elementi che si riferiscono ai procedimenti penali o giudiziari in corso, dietro i quali ci possono essere comportamenti non visibili; occorre però considerare che questi possono comunque emergere in qualunque momento, indipendentemente dal rigore dell'accertamento, per cui ritengo che per chi intende scegliere la strada dell'Arma non vi siano poi molte scappatoie, una volta ammessi, per quanto riguarda la possibilità di nascondere il proprio reale comportamento o collocamento sociale.

Non bisogna quindi tanto cercare di stabilire quali sono i requisiti, quanto chi deve accertarli. Valutando meglio la legge approvata, credo per esempio che lasciare ai soli comandanti di compagnia o di tenenza la facoltà di stabilire i requisiti morali, possa essere insufficiente: fra i requisiti morali, infatti, ci possono essere non soltanto i comportamenti sociali, ma anche le idee politiche, e queste per noi hanno un senso, sì, ma certo non nella direzione che è stata seguita in molti casi nel passato, nel senso

di una discriminazione nei confronti di chi è orientato a sinistra. Anche questo è avvenuto nel passato ed è noto.

Dunque, a me pare che da questo punto di vista potremmo anche eventualmente concordare con le osservazioni che faceva il presidente Giust, nel senso che nel riferimento alla legge n. 382 avrebbe dovuto essere meglio precisato l'articolo 17.

Potremmo anche valutare la opportunità di qualche modifica, ma non dimentichiamo di tener conto dell'urgenza della legge. Non credo sia giustificato il fatto di ripristinare il testo approvato dal Senato perchè poi la Camera potrebbe nuovamente ripristinare il suo, e mi pare che la differenza fra i due testi non giustifichi un rinvio di mesi del provvedimento di legge, che tutti abbiamo considerato invece urgente e necessario e che è atteso con impazienza dalla stessa Arma dei carabinieri.

Per quanto riguarda le successive modifiche all'articolo 9, mi pare che il nocciolo sia nelle ultime due righe del quinto comma, là dove si legge: « Gli allievi che non superano i predetti esami sono restituiti al normale servizio di istituto », e si aggiunge: « e sono ammessi a presentarsi agli esami finali del corso successivo ». Questa norma va intesa, mi sembra, nel senso di un recupero ed è quindi a mio avviso abbastanza modesta, non tale comunque da giustificare una modifica che rinvierebbe il disegno di legge nuovamente alla Camera.

P A S T I . Condivido in parte le osservazioni esposte dal Presidente circa la genericità del richiamo alla legge 11 luglio 1978, n. 382. Mi sembra che il riferimento sia anche all'articolo 6: « Le forze armate debbono in ogni circostanza mantenersi al di fuori delle competizioni politiche ». È questo un riferimento di un certo peso, a mio avviso, di un certo valore. Certo, sono d'accordo anch'io che invece di citare una legge in senso generale sarebbe stato molto più opportuno citare gli articoli specifici ai quali detta legge si riferisce. Quanto alla esigenza che, soprattutto per i carabinieri, debba esservi una molto più stretta osservanza del principio della non diretta effettiva parteci-

pazione alle competizioni politiche, la ritengo rilevante per la legge di cui ci stiamo occupando.

Questo è quindi un punto nel quale io vedrei la possibilità di inserire, specificando meglio, gli articoli ai quali fare riferimento.

Il secondo momento è quello che riguarda due punti di vista estremi: da una parte il comandante di compagnia è arbitro assoluto nel giudicare se il suo dipendente possa o non possa partecipare al concorso; dall'altra, invece, questa arbitrarietà è limitata al fatto reale e specifico che non esistano procedimenti penali o giudiziari in corso. Si tratta, come si vede, di due punti estremi, sui quali sarebbe probabilmente opportuno trovare una via intermedia. Per esempio, l'attestato rilasciato dal comandante di compagnia o di tenenza (che dovrebbe essere riportato a dei livelli superiori) dovrebbe, se negativo, fare dei riferimenti specifici alle ragioni per le quali il giudizio è, appunto, negativo.

Non è che io sia ostile alle osservazioni esposte dal relatore. Ci sono effettivamente dei fatti che forse non è possibile accertare in maniera documentata, ma che sono abbastanza rilevanti da mettere in forse la possibilità di questa partecipazione.

Per quanto riguarda l'articolo 9, non ne farei una grossa discussione. Se tuttavia un allievo dimostra tanta buona volontà da continuare per conto proprio a studiare per cercare di riuscire a superare gli esami, potrebbe essere premiato, mettendolo in condizioni di poter nuovamente partecipare al concorso. Sarei quindi propenso ad accettare la versione della Camera dei deputati.

P A S T O R I N O . Ho preso la parola per associarmi alla impostazione del relatore, il collega Della Porta. L'Arma dei carabinieri è una struttura assolutamente atipica, estremamente delicata. Certamente non si è infallibili, però bisogna muoversi con estrema cautela nell'inserire elementi di disturbo in questa struttura che ha tenuto in tutte le circostanze ed è sempre stata al servizio dello Stato e delle istituzioni. Ora, è pur vero che può apparire un po' re-

strittivo il giudizio inappellabile del comando di compagnia. Però la proposta della Camera dei deputati è assolutamente sovvertitrice di quello che era l'orientamento perchè ci sono due elementi negativi: il primo è che basti per essere ammesso il non aver avuto a che fare con i divieti della legge n. 382 che riguarda fatti estremi di eversione o comportamenti non ascrivibili a civili; il secondo concerne il richiamo ai procedimenti pendenti. È chiaro che in un momento in cui ci sono ancora, speriamo in via di esaurimento, grosse confusioni per le quali vediamo che un avvocato difensore dei brigatisti denuncia un generale dei carabinieri, un appuntato che abbia delle grandi qualità e che possa accedere ad un corso di sottufficiale lo si potrebbe anche fermare con una denuncia fasulla.

D E Z A N . Mi pare che al vaglio della nostra discussione sia quel tradizionale conflitto di principio fra chi riconosce la validità di norme di diritto naturale e invece chi ritiene che si debba fare riferimento solo a norme di diritto positivo. Mi rendo conto che quando si usa un termine generico come « morale » le interpretazioni possono essere diverse. In molte leggi abbiamo inserito quel riferimento un po' generale senza che siano nate particolari ragioni di contrasto.

Pertanto, pur rendendomi conto delle intenzioni della maggioranza che alla Camera ha approvato questo testo, io ritengo che le eventuali obiezioni che in quella sede sono state formulate non siano esattamente motivate e non siano giustificate. Credo che non dovremmo avere paura di fare un riferimento preciso a idonei requisiti morali. Per questo sostengo che il testo originario deve essere mantenuto: ci sono infatti alcuni requisiti sui quali non si può essere in disaccordo perchè legati a imprescindibili ragioni di principio, oltretutto ad una non casuale tradizione.

Non si può ingenerare il sospetto, togliendo il riferimento ai requisiti morali, che in qualche misura noi tolleriamo che si possa anche non possedere dei requisiti morali adeguati. Posso invece ritenere abbastanza

giustificata la soppressione della formulazione fin troppo analitica dei requisiti fisici. Si potrebbe suggerire, invece della formula troppo limitativa approvata dalla Camera, che accanto ai requisiti morali si pongano genericamente i requisiti fisici, mantenendo però sempre il capoverso successivo « siano di statura non inferiore... ». Il tutto si potrebbe quindi così sostituire: « siano in possesso di idonei requisiti morali e fisici ». Evidentemente, nell'accertamento dei requisiti, possono esserci degli abusi; ma se c'è il timore di questi abusi, questo può suscitare anche in noi qualche interrogativo. È possibile, quando venisse formulato un giudizio un po' tendenzioso dovuto a particolari ragioni psicologiche da parte dei comandi di compagnia, contestare in qualche misura questo giudizio? È possibile renderlo meno assoluto e pertanto offrire all'interessato una possibilità di ricorso? Questa è una domanda già affiorata per la quale tuttavia non suggerisco in questo momento una risposta.

L'espressione « idonei requisiti morali e fisici » per me potrebbe già essere sufficiente, perchè rimane inteso che gli accertamenti di questi « idonei requisiti » sono fatti in una certa sede e in un certo modo. Se si ritiene di tornare alla formulazione in precedenza approvata dal Senato, si potrebbe pensare ad una attenuazione nel senso di garantire un margine minore di discrezionalità da parte dei comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma: al riguardo si può formulare una proposta.

Tuttavia non voglio lasciare cadere completamente il riferimento ai comportamenti di cui alla legge 382 che la Camera ha voluto inserire nella legge in discussione.

La preoccupazione che ha mosso i colleghi della Camera ad approvare questa formulazione è del tutto inesatta proprio perchè è troppo generica. Non si può fare riferimento ad una legge in generale senza specificazioni. Ciò è segno di pigrizia o di disattenzione.

Però mi sono sforzato di rendermi conto delle ragioni di questo riferimento. So benissimo, dato che abbiamo dedicato attenzione particolare all'esame di quella che è

diventata la legge 382, che siamo stati giustamente severi verso pericoli di discriminazioni politiche. Noi dobbiamo evitare in tutti i modi che nei giudizi e accertamenti entrino, magari surrettiziamente, delle forme di discriminazione politica. Io sono sensibile a questo. Pertanto, se questa è la volontà dei colleghi della Camera, a questa volontà possiamo rispondere facendo riferimento esplicito all'articolo 6 o anche al primo comma dell'articolo 17. D'accordo, nell'articolo 17 si parla di schede informative che non rientrano nel nostro discorso. L'essenziale è garantire con chiarezza che l'accertamento si svolga sui requisiti morali e non su altri che nulla hanno a che fare in alcun modo con la libera professione politica.

Per concludere, manterrei il riferimento ai requisiti morali così come è detto nel testo originario; aggiungerei solo la parola fisici, eliminando in questo modo « abbiamo costituzione fisica robusta ». Ritengo altresì opportuno inserire qualche garanzia per evitare degli arbitri. A tal fine può bastare un riferimento esplicito alla necessità che, nell'accertamento di questi requisiti, non si offra in alcun modo occasione al sospetto di discriminazioni a fini politici. Ciò dovrebbe essere sottinteso, anche perchè la serietà dell'Arma al riguardo è una garanzia. Ma poichè su questo tema la Camera ha mostrato sensibilità, credo che dobbiamo rispondere con pari sensibilità.

Per quanto riguarda le altre modifiche, mentre non avrei nulla di particolare da dire sull'ultima, ho qualche dubbio sulla penultima riguardante il proscioglimento dalla ferma triennale. Una volta che si è preso un impegno, non so se possiamo consentire la rottura dell'impegno soltanto sulla base di un desiderio soggettivo. La cautela che abbiamo usato nel testo da noi esaminato in prima istanza mi pare che trovi una razionale spiegazione. Perciò manterrei il testo del Senato.

T O L O M E L L I . Vorrei insistere sulla considerazione iniziale che faceva il collega Margotto, cioè se effettivamente è stato considerato l'iter di questo provvedimento.

to, se si è considerata la sollecitazione che noi abbiamo avuto e se veramente i rilievi che sono stati fatti a questo articolo 3 nella attuale dizione sono tali da indurci a rinviare il progetto di legge alla Camera. Ad avviso del mio Gruppo i rilievi mossi non meritano un rinvio ulteriore. È una osservazione che facciamo rivolgendoci anche agli altri colleghi: a noi sembra che il gioco non valga la candela.

Pertanto, sollecitiamo l'approvazione del provvedimento così come è in ordine alle esigenze fatte presenti e alla prospettiva del tempo sicuramente lungo a cui l'iter del provvedimento sarebbe sottoposto una volta rinviato alla Camera dei deputati.

B O L D R I N I. In sede di Commissione difesa della Camera, il rappresentante del Governo non ha espresso il parere favorevole? Lo sottolineo come un fatto importante perchè il Governo dovrebbe avere una continuità nel senso che ha fatto una scelta.

P R E S I D E N T E. Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Vorrei superare con eleganza la questione posta dal senatore Boldrini dicendo che, effettivamente, è stato espresso il parere favorevole sulla proposta presentata alla Commissione difesa della Camera. Le questioni poste dal relatore, però, sono tali che in qualche modo sollecitano un esame perchè si sono accavallati diversi motivi che non sono stati affrontati secondo logica; ossia, nell'insieme delle proposte fatte, ci sono tre diversi piani di selezione di queste domande, ognuna delle quali ha la sua legittimità; esse, però, non possono essere assorbite l'una dall'altra.

Per quanto riguarda la condizione che « non abbiano procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso », fatto salvo, è ovvio, il diritto costituzionale di ciascuno di ritenersi non colpevole fino alla sentenza, va specificato il significato di tale espressione perchè — come diceva il senatore Pastorino — essa potrebbe diventare una trap-

pola bastando una denuncia, anche la più ipotetica, per impedire che una persona possa acquisire il diritto. La condizione è talmente evidente — laddove si tratti di un procedimento fondato, per delitti gravi, che abbia già la sua acquisizione istruttoria — che può benissimo restare nel disegno di legge ed ha comunque una sua validità ed una sua logica.

La seconda condizione valida è quella che « siano esenti da comportamenti di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382 ». Tali comportamenti non sono ben specificati, ma probabilmente riguardano l'articolo 6 citato dal senatore Pasti nel quale si chiede che non si tratti di persone che abbiano partecipato attivamente ad associazioni politiche o di esponenti politici qualificati, e l'altro articolo, il 17, che stabilisce il divieto di schede informative a fini discriminatori. In realtà, però, queste schede è come se ci fossero perchè l'articolo successivo permette che siano assunte informazioni per i militari che non diano sicuro affidamento. Praticamente, essi devono essere esenti da comportamenti che denotino azioni eversive nei confronti delle istituzioni democratiche e della Costituzione repubblicana. Si introducono, cioè, elementi di prudenza nei confronti di estremisti eversivi. È questo il concetto e potrebbe andar bene.

I richiami specificati sia nell'articolo 6 che nell'articolo 17 e, forse, anche nell'articolo 8 trattandosi, in parte, di militari...

D E L L A P O R T A, *relatore alla Commissione*. Noi stiamo trattando dei civili e le norme di comportamento non riguardano i civili che devono essere arruolati!

C I C C A R D I N I, *sottosegretario di Stato per la difesa*. Alcuni sono militari.

O R I A N A. Sono cittadini italiani: 1) gli appuntati ed i carabinieri; 2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri...

B O L D R I N I. Se non si vuole applicare la legge sui principi ai militari, se la si restringe, non ha senso!

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. È possibile prevedere per il futuro militare l'applicazione di queste norme, ma in qualche modo, qui, si è più restrittivi perchè si pretende dal cittadino italiano di non aver fatto determinate cose (articolo 8: non può esercitare il diritto di sciopero. Evidentemente, questo articolo non può essere applicato al civile).

Poi, vi è la terza condizione negativa: non abbiano dato luogo a procedimenti penali ed a comportamenti eversivi, attinente a cose più grosse. Ma le persone che, appunto, non hanno dato luogo a procedimenti penali ed a comportamenti eversivi hanno idonei requisiti morali per partecipare non ad un arruolamento qualsiasi, ma al reclutamento di sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, personale specializzatissimo e con funzioni altrettanto particolari per le quali si richiede non soltanto di non aver assunto comportamenti in negativo (non aver dato luogo a procedimenti penali ed a comportamenti eversivi) ma di avere anche requisiti idonei. Io direi che le cose si possono mantenere perchè nella prima versione della legge si pensava che i requisiti morali idonei comprendessero la non partecipazione a fatti eversivi ed a fatti negativi in sé. Questo non è sempre chiaro.

Infine, vi sono passaggi diversi che non bisogna confondere. Problema della certificazione: si è precisato chi deve certificare anche in questo caso il comportamento? È un punto fondamentale.

In ogni caso, pur accettando l'opinione del senatore De Zan, e cioè che questa certificazione non può essere assoluta, in tutti e tre i casi essa potrebbe essere quella rilasciata dai comandanti di compagnia e di tenenza dell'Arma. E ciò che concerne gli articoli 6 e 17 da chi verrebbe certificato? È questo il punto che reintroduce una valutazione generale. Io direi che siano in possesso di un attestato di requisiti morali e fisici in cui sia specificato, in particolare, che siano esenti dai comportamenti di cui agli articoli 6 e 17 della legge.

D E L L A P O R T A , *relatore alla Commissione*. Questi articoli sono inapplicabili.

T O L O M E L L I . E i soggetti che ne sono coinvolti? I civili non sono chiamati in causa?

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Ciò si potrebbe superare perchè l'articolo 17 parla di informativa rispetto a cittadini che vogliono diventare militari e non di informativa di militari. In analogia all'articolo 17, in questo caso è ammessa una informativa rispetto ai cittadini della tenenza dei carabinieri che deve dire chi è sospettato di terrorismo anche se non si può provare, altrimenti da chi verrebbe la certificazione? La certificazione va rilasciata per la buona condotta morale e l'assenza di comportamenti eversivi. Potremmo riportare l'articolo.

D E L L A P O R T A , *relatore alla Commissione*. Lasciamo il testo approvato dal Senato.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Si potrebbe dire: « siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma, siano esenti da comportamenti di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, e non abbiano procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso ». In questo modo, si risolve il problema della certificazione.

P R E S I D E N T E . A questo punto possiamo passare all'esame delle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

Gli articoli 1 e 2 non sono stati modificati.

Do lettura dell'articolo 3 nel testo modificato dalla Camera dei deputati:

Art. 3.

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione al corso biennale della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo ar-

articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso:

1) gli appuntati e i carabinieri in ferma volontaria, in rafferma o in servizio continuativo che:

abbiano prestato almeno un anno di effettivo servizio presso i reparti dell'Arma alla data in cui è bandito il concorso;

non abbiano superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato nell'anno o nell'ultimo biennio di servizio una qualifica non inferiore a "nella media";

2) i carabinieri in ferma volontaria, gli allievi carabinieri, i carabinieri ausiliari e gli allievi carabinieri ausiliari che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

non abbiano superato il 28° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari;

3) i cittadini italiani, compresi gli italiani non appartenenti alla Repubblica, qualora soddisfino alle altre condizioni stabilite dalla presente legge, che:

siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

abbiano compiuto il 17° e non superato il 26° anno di età alla data in cui è bandito il concorso. Per coloro che abbiano già prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

siano celibi o vedovi, comunque senza prole;

siano esenti da comportamenti di cui alla legge 11 luglio 1978, n. 382, e non abbiano procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso;

siano di statura non inferiore a metri 1,65 ed abbiano perimetro toracico non inferiore a metri 0,85 o a metri 0,82 se di età inferiore a 18 anni;

abbiano, se minori, e qualora non abbiano già concorso alla leva o siano stati arruolati, il consenso a contrarre l'arruola-

mento volontario nell'Arma dei carabinieri rilasciato dai genitori esercenti la potestà o dal tutore.

L'ammissione al corso annuale della Scuola sottufficiali ha luogo sulla base di una graduatoria formata con i punti di merito di una prova scritta ed una prova orale di concorso ed i punti attribuiti per gli eventuali titoli e requisiti di cui al successivo articolo 9. Sono ammessi a partecipare alla prova scritta del concorso gli appuntati che:

non abbiano superato il 40° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

siano di ottimi precedenti disciplinari ed abbiano riportato, nell'ultimo biennio, una qualifica non inferiore a "superiore alla media".

Gli aumenti dei limiti di età previsti per l'ammissione ai concorsi per i pubblici impieghi non si applicano ai limiti massimi di età stabiliti dalla presente legge.

Le riserve dei posti previste da leggi speciali in favore di particolari categorie di cittadini non possono complessivamente superare un terzo dei posti messi a concorso.

Le prove scritte ed orali previste dal presente articolo per l'ammissione al corso biennale e al corso annuale si svolgono in conformità di regolamento approvato dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri ».

La Camera ha modificato il testo approvato dal Senato in due punti: ha sostituito il quarto capoverso del punto 3) del primo comma del testo dell'articolo 2 della legge n. 397 del 1968 ed ha soppresso il penultimo capoverso.

Comunico che il relatore, senatore Della Porta, ha ritirato la sua proposta di ripristinare, al capoverso modificato dalla Camera, il testo precedentemente approvato dal Senato, e, accettando le argomentazioni del rappresentante del Governo, propone di aggiungere il testo approvato dalla Camera alla dizione approvata dal Senato (« siano in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma »).

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

D E L L A P O R T A , *relatore alla Commissione*. O viceversa.

P A S T O R I N O . Vorrei capire bene, signor Presidente.

P R E S I D E N T E . In base alla proposta del relatore Della Porta, per superare la situazione di difficoltà in cui siamo, si dovrebbe ripristinare il testo del capoverso approvato dal Senato al quale si dovrebbe quindi aggiungere quello approvato dalla Camera; in definitiva, le due dizioni si congloberebbero.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Va inteso che la certificazione deve riguardare tutti e tre i punti: che gli allievi sottufficiali siano esenti da comportamenti di cui alla legge n. 382, che non abbiano procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso e che siano in possesso di idonei requisiti morali, il tutto riconosciuto in apposito attestato rilasciato dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma.

P A S T O R I N O . Non posso votare a favore di questa formulazione per le motivazioni espresse in precedenza. A mio avviso, viene ugualmente ad essere inserito nel meccanismo di selezione e di reclutamento dei sottufficiali dell'Arma uno strumento che, di per se stesso, potrebbe anche essere apprezzabile ed accettabile ma che, in definitiva, può aprire la strada ad un contenzioso che si sposterebbe al di fuori della competenza dell'Arma stessa e che io giudico, di conseguenza, assolutamente pericoloso.

In via subordinata, ma eliminando comunque dal testo la dizione riferita ai procedimenti penali o procedimenti giudiziari in corso (che assolutamente non condivido), per spirito di collaborazione, potrei concordare sulla dizione « siano esenti da comportamenti di cui all'articolo 6 della legge 11 luglio 1978, n. 382 » che fa riferimento al fatto di tenersi fuori dalle competizioni politiche. Anche in questo caso, è ovvio, vi è sempre la possibilità di aprire un contenzioso ma, ripeto, su questa formulazione

potrei concordare — sempre in via subordinata — per accelerare i tempi dell'iter del provvedimento.

La mia personale proposta, infatti, rimane legata al ripristino puro e semplice, come richiesto in un primo tempo anche dal relatore, del testo dell'articolo 3 già approvato dal Senato. Solo in via subordinata, ripeto, ripiegherei sulla proposta di cui sopra.

D E Z A N . Devo insistere su una petizione di principio. Non mi sentirei, infatti, di approvare una dizione di legge che mettesse in primo piano i comportamenti degli interessati e quindi, in secondo piano, l'importanza generale del possesso di idonei requisiti morali che corrisponde nel modo più esatto ai titoli richiesti, per tradizione, dall'Arma.

Innanzitutto, ripeto, dobbiamo far riferimento ai giudizi più generali e poi, analiticamente, far riferimento a giudizi più specifici.

Insisterei inoltre su un altro punto: se si accetta la modifica voluta dalla Camera relativa alla soppressione della dizione « costituzione fisica robusta » ritengo che si dovrebbe comunque far riferimento ai requisiti fisici laddove si parla di idonei requisiti morali.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. L'articolo 17 della legge n. 382 del 1978 autorizza ad assumere informazioni riguardanti i comportamenti politici degli aspiranti allievi sottufficiali ed autorizza anche un'eccezione al divieto di comportamenti politici per quanto riguarda coloro i quali hanno atteggiamenti eversivi.

Richiamarsi a questi principi, pertanto, significa che si autorizza l'informativa politica per i casi di estremisti, e questo vale per i cittadini in genere, non solo per i militari. Pertanto, le preoccupazioni sollevate al riguardo non esistono in quanto, ripeto, il militare, prima di essere tale, era cittadino della Repubblica italiana.

D E Z A N . Bisogna evitare discriminazioni politiche.

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO SEN. (18 giugno 1980)

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Il richiamo all'articolo 17 della legge n. 382 vale soltanto per l'eccezione che, in tale articolo, si fa a proposito dell'informativa riguardante coloro i quali hanno un comportamento eversivo, il che — ripeto — vale tanto per chi è civile che militare. L'informativa, in definitiva, riguarda anche la vita civile del militare.

D E Z A N . Ho capito benissimo: l'articolo 17 della legge n. 382 intende, in qualche misura, garantire lo stesso militare contro procedimenti arbitrari.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. La soluzione migliore mi pare sia quella prospettata dal relatore, senatore Della Porta: un'attestazione di principi generali penali e quindi una specificazione in base a quanto disposto dall'articolo 17 della legge n. 382 che vieta discriminazioni politiche pur entrando nel merito per quanto riguarda particolari comportamenti eversivi.

M A R G O T T O . Le varie argomentazioni qui esposte dai vari oratori intervenuti, che senza dubbio rivelano la preoccupazione di dare una giusta risposta al quesito che ci si è posto con le modifiche apportate dalla Camera ad un testo da noi già approvato, non mi convincono circa l'opportunità di modificare ulteriormente il provvedimento rispetto a quanto operato dall'altro ramo del Parlamento dove il disegno di legge stesso è stato approvato con il parere favorevole non solo del Governo ma anche del relatore, onorevole Stegagnini, ex capitano dei carabinieri.

Dico questo per porre in evidenza che, senza dubbio, la Camera ha adottato la formulazione della quale discutiamo dopo un attento esame che, ripeto, io ritengo giusto e rispondente a reali necessità.

Per quanto concerne la proposta qui avanzata dal relatore Della Porta direi che essa solo apparentemente va incontro, a mio avviso, a tali necessità ed esigenze e che presenta invece serie contraddizioni.

Infatti, se è vero che il riferimento alla legge n. 382 del 1978 inserito nel testo dalla Camera poteva essere più preciso, è anche vero che nel testo in esame si è voluto tener presente lo spirito informatore di quella legge che non può non portare, anche all'interno dell'Arma dei carabinieri, i suoi riflessi positivi. Francamente, non vedo perchè quest'Arma deve osservare, per il reclutamento dei propri uomini, regole diverse da quelle vigenti per le altre Armi, anche se è vero che essa ha esigenze di garanzie particolari che sono del resto previste; ma la disciplina interna di ogni Arma deve avere dei punti fermi di riferimento uguali per tutti.

Inoltre il nodo che si deve chiarire è relativo ad un altro fatto: non è pensabile, a mio avviso, che la certificazione dei requisiti, come approvato dal Senato, debba essere rilasciata dai comandanti di compagnia o di tenenza dell'Arma; questo è un limite per la vita e la crescita della stessa Arma dei carabinieri. Perchè qui — sarà bene chiarirlo, per evitare strumentalizzazioni — non è che chi è d'accordo su tutto è dalla parte dell'Arma dei carabinieri, mentre nei confronti di chi fa delle osservazioni con senso di responsabilità, come abbiamo fatto noi, si tende a dire che esistono delle prevenzioni verso l'Arma.

C I C C A R D I N I , *sottosegretario di Stato per la difesa*. Chi fa la certificazione?

M A R G O T T O . L'indagine può essere affidata al Comando. Quanto poi a stabilire se i requisiti morali sono idonei o meno, ho delle serie perplessità per le ragioni esposte. Si potrà forse trovare un altro punto di riferimento. Sta di fatto che i comandanti sono comunque chiamati ad attuare disposizioni di legge del Parlamento, ed io mi chiedo se, poichè diamo tanta importanza al reclutamento, dobbiamo lasciare ad una sola persona la possibilità di decidere la idoneità o meno alla ammissione.

T O L O M E L L I . Si parla di attestato. Bene, io sono un cittadino che non ha niente da nascondere, però non vado bene al co-

4^a COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

mandante della compagnia. Cosa succede? Questi fatti avvengono, e questo indebolisce l'Arma dei carabinieri, non la rafforza.

MARGOTTO. Se la preoccupazione è quella dei requisiti morali con riferimento alla collocazione sociale e ai comportamenti politici di fedeltà alle istituzioni democratiche che ricordava il rappresentante del Governo, non avrei alcuna difficoltà; però questi punti di riferimento dove stanno scritti? La mia preoccupazione è che invece si vada molto al di là.

A questo punto, non ce la sentiremmo di votare a favore, pur con la correzione aggiuntiva al vecchio testo del Senato. Mi chiedo quindi se non sia necessario riflettere un momento sulla possibilità di presentare eventualmente degli emendamenti unitari.

CICCARDINI, *sottosegretario di Stato per la difesa*. La soluzione potrebbe essere questa: «...siano in possesso di idonei requisiti morali (ed eventualmente fisici), certificati da apposito attestato rilasciato dai comandi di compagnia e di tenenza dell'Arma, redatto nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge n. 382 ».

Questo significa che verrebbe esclusa la schedatura politica, accogliendo nel contempo il principio introdotto dalla Camera.

BOLDRINI. Ci troviamo di fronte a un disegno di legge approvato a stragrande maggioranza dalle Commissioni difesa del Senato e della Camera, con il parere favorevole del Sottosegretario; di fronte quindi ad una posizione politica responsabile e meditata. Ora, dal dibattito di questa mattina sono emerse valutazioni diverse, in senso positivo o negativo, mentre invece nostra preoccupazione deve essere che il disegno di legge venga votato a stragrande maggioranza, sia dalla Commissione difesa del Senato sia, domani, dalla Commissione difesa della Camera: non dobbiamo dimenticare infatti che su questo terreno possono esserci interpretazioni restrittive. Propongo pertanto di sospendere la riunione, incaricando il relatore e qualche altro senatore di un incontro informativo con i colleghi

della Commissione difesa della Camera per vedere se l'emendamento che stiamo preparando assieme possa essere considerato valido, in modo che alla fine tutto possa essere fatto in modo responsabile.

PRESIDENTE. Siamo dunque in presenza di una nuova proposta di sospensiva avanzata dal senatore Boldrini.

DEZAN. La proposta può essere accolta, ma in via del tutto privata, non formalizzata: lo si può fare in sede politica, non legislativa!

PRESIDENTE. Devo chiedere a questo punto il parere del relatore.

DELLAPORTA, *relatore alla Commissione*. Circa la mia precedente proposta di soppressione del comma votato dalla Camera (articolo 3), confesso che prefigurare per il futuro l'applicazione degli articoli citati della legge sui principi per un atto che deve ammettere o meno un civile al corso sottufficiali dei carabinieri, mi resta molto difficile da capire.

La mia proposta di ristabilimento del testo originale mi sembra sia suffragata dagli elementi esposti nel corso della relazione, sia pur breve e concisa, e che sono convinto abbiano una loro seria validità. Essendo emerse posizioni diverse, ho tentato di esprimere una proposta conciliativa, sulla quale però si sono innestate altre diversificazioni, per cui la ritiro.

Quanto alla richiesta di rinvio del senatore Boldrini — sempre acuto nelle sue osservazioni — devo far notare che se è vero che abbiamo fretta, allora il rinvio non ha senso, perchè qualunque sia il punto che potrà emergere dal nostro contatto con i colleghi della Camera, ci porterà sempre a delle modifiche, dato che mi sembra che sul testo attuale non ci sia accordo.

Quindi, a me pare che si tratti di una ulteriore perdita di tempo. Pertanto, esprimo parere contrario alla proposta del senatore Boldrini.

Vorrei infine far osservare che il ripristino del testo, a mio avviso, non significa

4ª COMMISSIONE

24° RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

dare un significato ed una sostanza diversi. Il Sottosegretario ci ha detto che, comunque, qualcuno deve esprimere il parere sui requisiti morali degli interessati. Ma allora io chiedo chi lo debba esprimere, se escludiamo il comandante della stazione o il comandante della tenenza. A meno che non pensiamo al sindaco. Ma, con tutto il rispetto per i sindaci, a cominciare dai nostri, esprimo le mie riserve, perché rappresentano inevitabilmente espressioni di parte. In questo caso il giudizio potrebbe essere inficiato da elementi che si manifestano in un certo momento, in un certo luogo, nei confronti di certe persone.

Certamente vi possono essere delle deviazioni, come accennava il collega De Zan, e vi sono state, come ha ricordato il collega Margotto, ma non facciamo di ogni erba un fascio! La serietà dell'Arma e l'oculatezza con cui ha operato a me pare che dovrebbero essere di garanzia. E ciò confermano i processi che si fanno; la legge si sta applicando ugualmente per chiunque ha deviato, e questo dovrebbe farci stare tranquilli.

Ribadisco, infine, l'invito a ripristinare il testo originario e a procedere quindi alla votazione.

PRESIDENTE. Ho il dovere di precisare che la questione sospensiva del senatore Boldrini (del resto avanzata in modo informale) non potrebbe essere ammessa ai sensi dell'articolo 93 del Regolamento; pertanto, non può essere espresso parere favorevole o contrario alla proposta stessa. Infatti, l'ultimo comma dell'articolo 93 del Regolamento, inerente alle questioni pregiudiziale e sospensiva, recita testualmente: « La questione pregiudiziale e quella sospensiva non sono ammesse nei confronti degli articoli e degli emendamenti ».

PASTI. Io non voglio parlare sulla questione sospensiva, sulla quale, peraltro, mi troverei perfettamente d'accordo perché mi sembrerebbe un modo per guadagnare tempo, non per perderne; perché noi apportiamo una modifica, la Camera ne apporta un'altra, e si può continuare fino all'infinito.

Mi dispiace, ma debbo respingere decisamente quanto ha detto il relatore riguardo al fatto che si voglia mettere in discussione la serietà dell'Arma. Si tratta proprio del contrario.

D E L L A P O R T A , relatore alla Commissione. Non ho detto questo!

P A S T I . Ho sentito insistere sul fatto che si sarebbe affermato che il giudizio dell'Arma non sarebbe credibile. Nessuno osa dire questo. Vogliamo fare leggi che, viceversa, consentano a tutti di dire che l'Arma dei carabinieri fa esattamente ciò che deve fare. E proprio per questo, il lasciare la responsabilità di una decisione del genere ad una singola persona, comandante di tenenza o di compagnia dell'Arma, è, a mio avviso, un errore, non perché vi siano stati in passato episodi che possano dare una impressione negativa, ma proprio per evitare che si voglia sancire, attraverso una legge, una responsabilità che è arbitraria.

Sono pertanto d'accordo che gli accertamenti debbano rispondere a quanto previsto dall'articolo 17. E sarei d'accordo nel proporre che sia rilasciato un attestato dai comandanti dell'Arma, senza fare precisazioni, che dovranno essere fatte con il regolamento applicativo nel quale si potrà stabilire, ad esempio, che è la tenenza a esprimere un parere ma che questo dovrà essere revisionato a livello superiore; proprio per dare ai cittadini italiani la sicurezza che non vi potranno essere arbitri. Comunque, se riuscissimo a metterci d'accordo sulla sospensiva, guadagneremmo tempo.

PRESIDENTE. Come ho già detto, la sospensiva non è proponibile, pertanto considero l'argomento superato.

Il relatore ha ritirato il proprio emendamento.

Il senatore Pastorino ha presentato un emendamento tendente a sostituire il quarto capoverso del punto 3) del testo approvato dalla Camera, con il seguente: « siano esenti da comportamenti previsti dall'arti-

4^a COMMISSIONE24^o RESOCONTO STEN. (18 giugno 1980)

colo 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382, ed in possesso di idonei requisiti morali riconosciuti in appositi attestati rilasciati dai comandi dell'Arma»; con lo stesso emendamento, il senatore Pastorino propone di inserire nel quinto capoverso, dopo la parola: « siano », le parole: « in possesso di idonei requisiti fisici ».

Il rappresentante del Governo ha presentato un emendamento tendente a sostituire il capoverso modificato dalla Camera con il seguente: « siano in possesso di idonei requisiti morali certificati da apposito attestato rilasciato dai Comandi competenti dell'Arma, redatto anche nel rispetto degli articoli 6 e 17 della legge 11 luglio 1978, n. 382 ».

PASTORINO. Non insisto sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Rimane, pertanto, l'emendamento proposto dal Governo.

BOLDRINI. Propongo di rinviare la seduta al pomeriggio, affinché ciascuno di noi possa fare ciò che ritiene opportuno.

DE ZAN. A me pare che la richiesta del senatore Boldrini sia puramente di ordine tecnico. votare il disegno di legge questa mattina o votarlo nel pomeriggio, se arriveremo alla votazione — e ci impegniamo in questo senso — è la stessa cosa. Ciascuno di noi in queste ore compirà i passi che riterrà opportuni. Comunque, a me pare che debba essere accettato favorevolmente lo sforzo di arrivare alla votazione del testo che, mi auguro, sarà positiva.

PRESIDENTE. Si tratta di un aggiornamento tecnico. Pertanto, se non si fanno altre osservazioni, rinvio il seguito della discussione del disegno di legge alla seduta pomeridiana.

« Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa » (311)

(Seguito della discussione e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Norme per la composizione del collegio medico-legale del Ministero della difesa ».

CICCARDINI, sottosegretario di Stato per la difesa. Informo che il Governo ritira i precedenti emendamenti e presenta una serie di nuovi emendamenti con i quali si rinuncia alla previsione di assunzione di nuovo personale e di convenzioni per lavori di dattilografia. In questi nuovi emendamenti risulta altresì eliminata la previsione dell'organico assegnato al collegio medico-legale per il suo funzionamento.

L'onere complessivo viene ad essere ridotto in lire 155 milioni circa (di cui 83 milioni e mezzo in relazione agli emendamenti) da far gravare sul capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e sugli accantonamenti residui previsti per il provvedimento relativo all'avanzamento dei marescialli capi, divenuto legge ed il cui onere finanziario è risultato inferiore alle previsioni.

PRESIDENTE. I nuovi emendamenti saranno trasmessi alla Commissione bilancio per acquisire il prescritto parere, quindi si rende opportuno rinviare la discussione.

Poichè non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

I lavori terminano alle ore 12,10.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI